



Prot. AOO_082/5449 del 18/10/2022

URGENTE

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite, a tutte le articolazioni interne

- delle Aziende Sanitarie Locali

Ai Direttori Sanitari

e, per il loro tramite, a tutte le articolazioni interne

- delle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice

e, per conoscenza

Ai Direttori Generali

- delle Aziende Ospedaliero-Universitarie
- degli IRCCS pubblici
- degli IRCCS / Enti Ecclesiastici privati

Al Coordinatore Rete Malattie Rare Puglia

Al Coordinatore Rete Oncologica Puglia

Al Coordinatore Rete Ematologica Puglia

Al Coordinatore Rete Nefrologica-Dialitica- Trapiantologica
(ReNDiT) Puglia

Ai Referenti delle Reti Talassemia, Parkinson, T.A.O., Percorso
nascita, Terapia del Dolore di Puglia

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:

- dei MMG/PLS
- delle Strutture private accreditate

Agli Ordini Professionali

e, per conoscenza

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento

Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale

Al Responsabile scientifico Osservatorio Epidemiologico
Regionale



Al Direttore Generale Aress Puglia

All' Assessore al Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio sanitaria

All' Assessore alla Sanità, Benessere animale e Controlli

Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Strutture residenziali, socio assistenziali, socio-sanitarie e hospice – Raccomandazioni per il ripristino dell'accesso e a garanzia della continuità delle visite – D.L. n. 44/2021 art. 1-bis – Circolare Ministero della Salute prot. 0012458 del 10.06.2022. Disposizione del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia prot. 0004172 del 16.06.2022.

Con riferimento alla questione in oggetto richiamata, lo scrivente Dipartimento ritiene di dover intervenire a precisare che le vigenti disposizioni regionali in materia di accesso - presso le strutture residenziali, socio assistenziali, socio-sanitarie e hospice - dei familiari e dei visitatori degli ospiti non autosufficienti, fornite con propria nota prot. AOO_005/0004172 del 16.06.2022, sono state elaborate nel rispetto della cornice normativa nazionale di riferimento.

Si rende, pertanto, necessario ripercorrere, seppur brevemente, le disposizioni che si sono susseguite in materia di accesso alle Strutture residenziali, socio assistenziali, socio-sanitarie e hospice con la cessazione dello stato di emergenza, al fine di individuare e precisare la cornice normativa attualmente in vigore.

Il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, come convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 ha modificato le norme concernenti l'accesso di visitatori e l'uscita dei residenti delle RSA, di cui al decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Nello specifico, l'art. 1-bis, comma 1, prevede che: *“dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID -19. Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la continuità delle visite da parte di familiari con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente”*.

Relativamente al periodo 30 dicembre 2021 - 31 dicembre 2022, i successivi commi 1-bis e 1-ter, precisano che sono legittimati ad accedere alle dette strutture i soggetti in possesso, alternativamente, di:



**SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO**

- una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario;
- una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario;
- una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

Nel recepire le disposizioni normative nazionali sopra richiamate, nonché le indicazioni fornite in materia dal Ministero della Salute con Circolare prot. 0012458 del 10.06.2022, la Regione Puglia – in considerazione del nuovo contesto di riferimento, connesso all'evoluzione epidemiologica e alla cessazione dello stato di emergenza - con nota prot. AOO_005/0004172 del 16/06/2022, ha evidenziato la necessità di garantire *“la ripresa in sicurezza delle visite alle persone ospiti nelle strutture residenziali per favorire le attività socio relazionali e di supporto all'interno delle strutture stesse, altrettanto necessarie quanto quelle sanitarie.”*

Il Ministero della Salute, con la Circolare da ultimo citata, ribadisce l'importanza del diritto alla continuità delle visite di familiari e visitatori, con cadenza giornaliera, soprattutto nei casi in cui la persona ospitata non sia autosufficiente e conferma la possibilità che il Direttore sanitario della Struttura possa adottare, ex art. 1 bis, comma 1 sexies.1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, eventuali misure precauzionali più restrittive, previa comunicazione al competente Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio in cui vanno riportare le motivazioni di rischio sanitario che giustificano le limitazioni al diritto di accesso alla Struttura dei familiari e/o visitatori.

Invero, qualora il Dipartimento di Prevenzione non ritenga sussistenti le condizioni di rischio sanitario, adottate dal Direttore sanitario della Struttura, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive.

La necessità di scongiurare nei soggetti fragili il decadimento psicoemotivo e un aumento del rischio di peggioramento delle patologie di tipo organico è, inoltre, assicurata dalla disposizione, di cui alla richiamata nota prot. AOO_005/0004172 del 16/06/2022, che - al fine di procedere ad un puntuale monitoraggio dell'effettivo pieno ripristino dell'accesso e della continuità delle visite dei familiari nelle strutture residenziali e di lungodegenza comunque denominate insistenti nel territorio pugliese - ordina ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, secondo quanto prescritto dal Ministero della Salute con Circolare prot. 0012458 del 10.06.2022, di produrre, con cadenza quindicinale, un riepilogo dei provvedimenti ricevuti dai Direttori Sanitari delle strutture e dei provvedimenti di divieto notificati alle strutture del territorio di riferimento nonché un riepilogo delle attività di vigilanza e controllo poste in essere nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residente sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture socio-assistenziali, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44 del DPCM 12.01.2017.

In considerazione di quanto sopra esposto, al fine di permettere alla Regione Puglia di monitorare l'effettivo pieno ripristino dell'accesso e della continuità delle visite dei familiari nelle strutture residenziali e di lungodegenza comunque denominate insistenti nel territorio pugliese, si invitano Codeste Aziende Sanitarie a fornire, con cortese sollecitudine, puntuale relazione in merito ai



seguenti punti:

1. evidenze scientifiche poste a fondamento di eventuali provvedimenti con cui sono state introdotte limitazioni al diritto di accesso alla Struttura dei familiari e/o visitatori;
2. numero degli eventuali provvedimenti precauzionali con cui i Direttori sanitari delle Strutture di ospitalità e di lungodegenza, residente sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture socio-assistenziali, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44 del DPCM 12.01.2017, hanno imposto misure restrittive all'accesso dei familiari/visitatori degli ospiti;
3. numero degli eventuali provvedimenti di divieto notificati alle predette strutture;
4. attività di vigilanza e controllo poste in essere nelle strutture di cui al punto 2.

Si evidenzia, infine, come già precisato con la nota prot. AOO/005/0004172 del 16.06.2022, che la violazione delle disposizioni di cui di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 1- bis della norma in oggetto richiamata è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione di codeste Aziende, si resta in attesa di celere riscontro.

Il Dirigente del Servizio

Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Nehludoff Albano

Il Dirigente della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere

Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro